

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 294

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - MULA - SCHIRRU - LANCIONI - FANCELLO - SATTA Giovanni - USAI - MARRAS -
GALLUS

il 10 novembre 2021

Istituzione "Consiglio regionale dei giovani sardi"

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Da tempo in Sardegna si dibatte su quali strumenti e azioni porre in essere al fine di inserire i giovani in un quadro di attività che li renda partecipi della vita pubblica, come soggetti attivi con compiti propositivi e di consultazione.

L'impegno strategico della Regione è avvicinare quanto più possibile i giovani sardi alla vita delle istituzioni regionali, accrescendo nelle loro coscienze l'idea di essere parte attiva della nostra comunità attraverso un principio di autodeterminazione che li veda protagonisti nel disegnare scelte fondamentali per il loro futuro e li rafforzi nell'idea di essere la futura classe dirigente; soprattutto in un momento nel quale la grave crisi pandemica, ancora in atto, ha sconvolto il loro mondo, determinando ricadute devastanti per l'equilibrio psicologico delle loro giovani menti, dovute alle limitazioni imposte per contrastare la diffusione del Covid-19.

I giovani devono sentirsi partecipi del mondo che li circonda, acquisendo la possibilità di far sentire la propria voce nei contesti decisionali per sentirsi parte integrante e protagonisti di una società che li vede quasi del tutto assenti.

La presente proposta di legge ha quindi l'obiettivo di introdurre il mondo giovanile come attore della vita politica e amministrativa della nostra Regione.

Non va sottovalutato, inoltre, che il crescente distacco e la disaffezione dimostrata da sempre più larghe fasce di giovani cittadini, come dimostrato anche nelle recenti tornate elettorali, ha sviluppato l'esigenza di porre rimedio a questo stato di cose attivando azioni mirate a riportare la politica al centro dell'interesse pubblico come strumento indispensabile per disegnare la società del futuro e governare il destino della nostra Isola.

La Regione deve farsi parte attiva di questo processo di riavvicinamento della politica alla gente proponendo nuovi strumenti e didattiche che sviluppino il senso civico e la volontà di partecipazione ai processi decisionali, soprattutto nel mondo giovanile dove questo distacco è più profondo.

In questa nuova fase di approccio della politica e delle istituzioni sarde ai cittadini, il focus è quello di tornare a portare la gente al centro dell'interesse pubblico e concorrere insieme a determinare le scelte di indirizzo e di governo del popolo sardo.

Per questo motivo si rende indispensabile superare i limiti dell'attuale legislazione regionale per i giovani, rappresentata dalla legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani). Una necessità che si deve tradurre in un impegno non più procrastinabile, del quale il legislatore regionale deve farsi interprete.

In questo caso specifico, il gruppo del Partito sardo d'azione assolve a questo impegno accogliendo e facendosi propositore della presente proposta di legge pervenuta dal proprio movimento giovanile con l'intento di dare impulso e concreta realizzazione a questa fondamentale esigenza.

L'istituzione del "Consiglio regionale dei giovani sardi" può e deve diventare lo strumento democratico utile a integrare le migliori energie dei giovani all'interno di una esperienza che faciliti nuovi percorsi di partecipazione, d'impegno attivo civile, di comunicazione, di adesione e condivisione delle problematiche relative alla condizione giovanile nella nostra Isola.

La proposta di legge si propone di creare fra i giovani una rinnovata coscienza civica in modo da rafforzare e accrescere nei loro sentimenti il rispetto per le istituzioni.

Ciò attraverso l'acquisizione della consapevolezza del ruolo che possono assumere nella vita pubblica fornendo un loro contributo fattivo in termini di proposizioni di progettualità come valore aggiunto alla funzione pubblica.

Ecco allora che il "Consiglio regionale dei giovani sardi", in acronimo CRGS, si pone come obiettivo quello di democrazia partecipativa aperto alle istanze che provengono dalla condizione giovanile.

Questo allo scopo di avvicinare quanto più possibile il mondo giovanile alle istituzioni regionali e per contro le stesse istituzioni alla condizione giovanile come punto di incontro tra le due realtà.

A questo nuovo istituto vengono attribuiti compiti rilevanti come l'attività di proposizione e di consultazione nell'elaborazione degli atti e delle leggi regionali riguardanti il mondo giovanile, l'espressione di pareri sui piani regionali relativi alle politiche per l'istruzione, per il lavoro e la formazione professionale, e per la cultura riferite alla condizione giovanile.

Al CRGS sono, inoltre affidati compiti di promozione di progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile, il diritto allo studio, i servizi, la cultura, il diritto al lavoro, la condizione dei migranti, gli spazi sociali, il disagio sociale, la differenza di genere.

La proposta di legge accoglie i principi basilari del preambolo alla Carta europea della partecipazione di giovani alla vita locale e regionale laddove recita che:

"La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è essenziale se si vogliono costruire delle società più democratiche, più solidali, e più prospere. Partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque essa sia, non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità, e, se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore. Gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggior-

mente vicine ai giovani, hanno un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la loro partecipazione. In tal modo, possono vigilare affinché non ci si limiti ad informare i giovani sulla democrazia e sul significato della cittadinanza, ma vengano offerte loro le possibilità di farne l'esperienza in modo concreto. Tuttavia, la partecipazione dei giovani non ha l'unica finalità di formare dei cittadini attivi o di costruire una democrazia per il futuro. Perché la partecipazione abbia un vero senso, è indispensabile che i giovani possano esercitare fin da ora un'influenza sulle decisioni e sulle attività, e non unicamente ad uno stadio ulteriore della loro vita. Nel sostenere e nell'incoraggiare la partecipazione dei giovani, le autorità locali e regionali contribuiscono ugualmente ad integrarli nella società, aiutandoli ad affrontare non solo le difficoltà e le pressioni che subiscono, ma anche le sfide di una società moderna in cui l'anonimato e l'individualismo sono spesso accentuati. Nondimeno, perché la partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale si riveli un successo duraturo e significativo, non è sufficiente sviluppare o ristrutturare i sistemi politici ed amministrativi. Ogni politica e ogni attività di promozione della partecipazione dei giovani deve accertarsi che esista un ambiente culturale rispettoso dei giovani e deve tener conto della diversità delle loro esigenze, delle loro situazioni e delle loro aspirazioni. Deve inoltre comportare una dimensione di svago e di piacere."

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce, promuove e rafforza la partecipazione alla cittadinanza attiva dei giovani in quanto elemento fondamentale inclusivo della comunità sarda.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione con propri atti e azioni favorisce il pieno sviluppo e le forme di espressione della personalità dei giovani garantendo la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società sarda e della vita istituzionale e, a tal fine, assicura adeguato sostegno finanziario alle iniziative volte a favorire tale partecipazione.

Art. 2

Azioni

1. La Regione, ai fini di cui all'articolo 1, promuove specifiche politiche finalizzate a:

- a) studiare e approfondire i temi relativi alla condizione giovanile;
- b) adottare azioni atte a prevenire e contrastare i fenomeni di disagio ed emarginazione giovanile;
- c) promuovere e sviluppare interscambi culturali con i Paesi membri della Unione europea e del bacino del Mediterraneo;
- d) arginare il fenomeno dello spopolamento dei comuni della Sardegna e delle aree periferiche della Regione in riferimento all'emigrazione giovanile;
- e) sostenere associazioni ed organismi che, senza scopo di lucro, svolgono attività volte a favorire lo scambio di informazioni tra domanda ed offerta di lavoro e ad incentivare i giovani nella creazione di iniziative economiche.

Art. 3

Destinatari della legge

1. I destinatari della presente legge sono i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti in Sardegna da almeno un quinquennio.

Art. 4

Istituzione
del Consiglio regionale dei giovani sardi

1. Ai fini della presente legge è istituito il Consiglio regionale dei giovani sardi, da qui in avanti denominato CRGS, organismo di rappresentanza dei giovani con compiti propositivi e di consultazione nelle seguenti materie:

- a) istruzione e diritto allo studio, politiche regionali per i giovani, pari opportunità;
- b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni;
- c) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute;
- d) sport, cultura e attività per il tempo libero;
- e) problematiche legate all'insularità, mobilità interna ed esterna;
- f) valorizzazione del patrimonio identitario archeologico e linguistico della Sardegna con percorsi didattici specifici.

Art. 5

Elezione
del Consiglio regionale dei giovani sardi

1. Il CRGS è composto da 40 membri, i quali rimangono in carica per il tempo della consiliatura che avrà la durata di tre anni.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, il CRGS è eletto dal Consiglio regionale della Sardegna sulla base di liste di nomi di giovani suddivise per fasce di età.

3. Sono ammessi come candidati tutti i giovani ricompresi nelle fasce di età, di cui al comma 5, che abbiano presentato domanda di

iscrizione nelle liste entro 45 giorni precedenti la convocazione del Consiglio regionale con all'ordine del giorno l'elezione del CRGS.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio regionale indica i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la data di convocazione del Consiglio regionale per eleggere il CRGS.

5. I giovani interessati a partecipare al CRGS dovranno presentare la domanda nei termini indicati, iscrivendosi alla lista della propria fascia di età, secondo la seguente suddivisione:

- a) la lista 16-20 anni concorrerà ad eleggere 10 seggi;
- b) la lista 21-25 anni concorrerà ad eleggere 10 seggi;
- c) la lista 26-30 anni concorrerà ad eleggere 10 seggi;
- d) la lista 31-35 anni concorrerà ad eleggere 10 seggi.

6. Ciascuna lista, per fascia di età, è composta da un minimo di 15 candidati a un massimo di 20 candidati;

7. Ciascun consigliere regionale può esprimere una preferenza per ciascuna delle liste di cui al comma 5.

8. Nel caso in cui una o più liste non raggiungano il numero minimo di eletti previsto, i consiglieri regionali sono chiamati ad una ulteriore votazione sino alla concorrenza dei seggi previsti per ciascuna lista.

8. In caso di mancanza di iscritti alle liste, si provvede entro le 24 ore successive alla seduta, alla riapertura dei termini delle iscrizioni per un periodo non superiore a dieci giorni e alla successiva nuova convocazione del Consiglio regionale per l'elezione dei membri nei seggi vacanti.

9. In caso di decadenza o rinuncia di un componente eletto del CRGS, subentra il primo dei non eletti della stessa lista per fascia di età.

Art. 6

Organi del CRGS

1. Sono organi del CRGS:

- a) il Presidente;
- b) l'Ufficio di Presidenza;
- c) le Commissioni permanenti;
- d) l'Assemblea;
- e) i Gruppi consiliari;
- f) la conferenza dei Presidenti dei gruppi.

Art. 7

Elezioni organi del CRGS

1. Il CRGS elegge nella prima seduta fra i suoi componenti il Presidente. Nella seduta successiva, a seguito della formazione dei Gruppi consiliari, viene eletto l'Ufficio di Presidenza, i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal Regolamento Interno di cui all'articolo 13.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del CRGS, dal vice Presidente, dal collegio dei Questori, formato da tre componenti, e dai Segretari.

3. Tutti i gruppi sono rappresentati nell'Ufficio di Presidenza.

4. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti in Consiglio regionale, convocato dal Presidente del Consiglio regionale, presso l'aula del Consiglio, si riunisce il CRGS che nella prima seduta elegge il proprio Presidente e l'Ufficio di Presidenza secondo le modalità previste per l'elezione degli stessi organi del Consiglio regionale della Sardegna e di quanto disposto nel comma 1.

Art. 8

Gruppi consiliari

1. Entro cinque giorni dalla elezione del Presidente, i membri eletti del CRGS si iscrivono ai gruppi secondo l'adesione, dichiarata per

iscritto, ai manifesti programmatici presentati da singoli eletti o da gruppi di eletti all'atto delle dichiarazioni di voto per l'elezione del Presidente.

2. Gli eletti che entro il termine di cui al comma 1 non dovessero dichiarare tale adesione sono iscritti d'ufficio al Gruppo Misto.

3. Un gruppo consiliare è costituito se raccoglie almeno 5 adesioni.

4. Il Gruppo Misto si costituisce qualsiasi sia il numero dei suoi componenti.

5. I gruppi al loro interno eleggono un Presidente, un Vice presidente e un segretario.

6. I Presidenti dei Gruppi fanno parte della Conferenza dei Presidenti di Gruppo le cui funzioni sono disciplinate dal Regolamento Interno di cui all'articolo 13 della presente legge.

7. I Presidenti dei gruppi, entro 7 giorni dal loro insediamento, comunicano alla presidenza del CRGS i nominativi dei componenti del gruppo che andranno assegnati alle commissioni permanenti.

Art. 9

Commissioni permanenti

1. Il CRGS è suddiviso in sette commissioni permanenti, composte da almeno 6 membri ciascuna, competenti nelle seguenti materie:

- a) I Commissione permanente: politiche identitarie e cultura;
- b) II Commissione permanente: diritto allo studio;
- c) III Commissione permanente: politiche ambientali;
- d) IV Commissione permanente: sport e tempo libero;
- e) V Commissione permanente: lavoro giovanile e formazione;
- f) VI Commissione permanente: trasporti e insularità;
- g) VII Commissione permanente: politiche sociali.

2. Il Presidente eletto del CRGS, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 7, convoca i rispettivi componenti delle commissioni permanenti che provvedono ad eleggere un Presidente, un vice Presidente e un Segretario.

3. Possono essere costituite Commissioni speciali su specifiche materie a norma del Regolamento di cui all'articolo 13;

4. Il Presidente del CRGS, il vice Presidente e il collegio dei Questori non partecipano alla composizione delle commissioni permanenti.

Art. 10

Convocazioni

1. Il CRGS si riunisce di diritto entro la prima decade di ogni semestre e in via straordinaria su richiesta del suo Presidente o di un quarto dei suoi componenti.

2. Altre modalità di convocazione sono disciplinate del Regolamento interno di cui all'articolo 13.

3. Il Presidente del CRGS e il Presidente del Consiglio regionale promuovono d'intesa, ogni anno in coincidenza con una delle sedute di diritto, la convocazione di una seduta congiunta dei due organismi alla presenza del Presidente della Regione. In quest'occasione il Presidente del CRSG presenta una relazione sull'attività svolta e sulle iniziative deliberate. La relazione deve evidenziare le ricadute dell'attività del CRGS, anche in termini di proposte, di pareri, di rapporti con organismi analoghi, valutandone gli effetti e i costi. La seduta si conclude con l'intervento del Presidente della Regione che presenta un rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile e lo stato d'attuazione delle politiche giovanili.

Art. 11

Rapporti con il Consiglio regionale

1. All'atto dell'assegnazione di iniziative di legge alla Commissione competente del Consiglio regionale riguardante tematiche di interesse fra quelle richiamate all'articolo 4, il Presidente del Consiglio regionale richiede al CRGS un parere da rendere alla competente Commissione entro quattordici giorni.

2. Il Presidente del CRGS trasmette le deliberazioni assunte dall'Assemblea, su argomenti di particolare rilevanza per le tematiche giovanili, al Presidente del Consiglio regionale che ne dà comunicazione ai consiglieri regionali.

Art. 12

Sede, personale, mezzi, strumenti e rimborsi

1. Al CRGS competono la sede, il personale, i mezzi e gli strumenti che sono forniti dalla Regione, senza aggravio di nuovi oneri nel Bilancio regionale, così come disciplinato da deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dall'insediamento del CRGS.

2. Ai membri del CRGS convocati per lo svolgimento dell'attività delle Commissioni e dei lavori dell'Assemblea spetta un rimborso spese relative a viaggio, vitto e alloggio come disciplinato con la deliberazione di cui al comma 1.

Art. 13

Regolamento interno

1. Il CRGS, entro tre mesi dal suo insediamento, adotta su proposta dell'Ufficio di Presidenza un Regolamento interno che disciplina il sistema elettorale, l'organizzazione interna, le attività dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti e le relative procedure.

2. Il Regolamento interno è votato per

l'approvazione, con la maggioranza assoluta dei componenti entro la prima seduta utile del Consiglio regionale dei giovani.

3. In caso di mancato raggiungimento del quorum, il Regolamento interno, preve eventuali modifiche proposte in Assemblea, è riesaminato dall'Ufficio di Presidenza che lo ripropone, in seconda convocazione, per l'approvazione entro una settimana dalla precedente convocazione.

4. In sede di seconda convocazione è sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti al voto.

Art. 14

Clausola valutativa

1. Al termine della consiliatura dei tre anni, prima della convocazione delle elezioni per il rinnovo del CRGS, su iniziativa dei due Presidenti, si riuniscono in seduta congiunta il Consiglio regionale della Sardegna e il CRGS. In questa seduta i due rispettivi Presidenti relazionano sulla ricaduta dell'attività del Consiglio regionale della Sardegna e del Consiglio regionale dei giovani sardi, in particolare in termini di rapporti fra le due istituzioni, di proposte e pareri formulati, di attività svolte e di rapporti con organismi analoghi. In questa sede si valutano gli effetti e i costi del funzionamento del CRGS. A seguito della relazione, il presidente del CRGS può proporre al Consiglio regionale eventuali modificazioni e integrazioni della legge istitutiva del CRGS.

Art. 15

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani), e successive modificazioni.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 250.000 per l'anno 2021 e in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse stanziare nel conto missione 20 - programma 03 - titolo 1 - cap. SC08.0024.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2021-2023 sono introdotte le seguenti modificazioni:

in diminuzione

| | | |
|---|------|---------|
| SC08.0024 (missione 20 - programma 03 - titolo 1) Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative | | |
| 2021 | euro | 250.000 |
| 2022 | euro | 500.000 |
| 2023 | euro | 500.000 |

in aumento

| | | |
|--|------|---------|
| cap. (NI) Spese per il funzionamento del Consiglio regionale dei giovani sardi | | |
| 2021 | euro | 250.000 |
| 2022 | euro | 500.000 |
| 2023 | euro | 500.000 |

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).